

Spett.le **Cliente**

Racconigi, lì 06/04/2020

OGGETTO: Circolare Ministeriale “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 19 indicazioni.”

Il 23 marzo 2020 sono state fornite da ISPRA le “*Prime Indicazioni Generali per la gestione dei Rifiuti –emergenza Covid -19*”, indicazioni che riguardavano principalmente la gestione dei rifiuti URBANI indifferenziati derivanti da aree in cui soggiornano soggetti positivi al tampone.

Nello stesso documento sempre ISPRA anticipava la possibilità di adottare provvedimenti normativi atti a prevenire eventuali criticità nel sistema di raccolta e gestione dei rifiuti connessi all’attuale situazione sanitaria.

Il Ministero dell’Ambiente in data **30 marzo 2020** ha pubblicato quindi la circolare n. **22276** per definire quali possano essere gli interventi normativi adottabili dalle Regioni o dalle Province autonome per evitare criticità sul sistema di gestione dei rifiuti urbani e speciali.

Come previsto dall’art. 191 del D.lgs 152/06 le autorità preposte sono abilitate ad emettere ordinanze **contingibili e urgenti** per disciplinare eventuali forme speciali di gestione rifiuti sul proprio territorio, la circolare specifica quali siano gli scenari e i limiti d’intervento.

La capacità di stoccaggio dei rifiuti presso gli impianti (operazioni D15 e R13)

Le autorità competenti possono autorizzare un aumento della capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, entro un limite massimo comunque inferiore al 50%, (nei limiti in cui ciò rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 152/2006 per le attività di cui al citato titolo III-bis.) a seguito di segnalazione certificata di inizio attività e per il tempo strettamente connesso con la gestione dell’emergenza.

La procedura relativa all’incremento di dette capacità di stoccaggio dovrebbe essere ricondotta ad una **Segnalazione certificata di inizio attività - Scia ai sensi dell’articolo 19 della L.241/1990** indirizzata ai seguenti soggetti:

- Autorità competente (Provincia, Città Metropolitana)
- Prefettura
- ARPA
- Vigili del fuoco

Dovrebbe essere accompagnata da **una relazione a firma di un tecnico abilitato**, che asseveri, oltre al rispetto di quanto indicato nell'autorizzazione in essere, i quantitativi di rifiuti oggetto della richiesta di aumento, e il rispetto delle seguenti condizioni:

- il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e dei Piani di emergenza;
- la garanzia di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all'aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito per scongiurare anche pericoli di incendi;
- il rispetto delle norme tecniche di stoccaggio, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti;
- la presenza di sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene laddove necessario per la natura putrescibile dei rifiuti;
- l'esistenza di idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a segregare il maggior quantitativo di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario.

Deposito temporaneo dei rifiuti (presso i produttori)

Ove le autorità competenti lo ritengano necessario e comunque fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, potrebbero consentire il deposito temporaneo di rifiuti fino **un quantitativo massimo doppio di quello individuato dall'articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2, per il deposito temporaneo di rifiuti, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a 18 mesi**

Deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali

Ove le autorità competenti lo ritengano necessario, potrebbero consentire il deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta **comunali fino ad una durata doppia di quella individuata all'Allegato I, punto 7.1 del decreto 8 aprile 2008 nonché l'aumento della capacità annua ed istantanea di stoccaggio, nel limite massimo del 20%**, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, nonché degli altri requisiti e condizioni previsti dal citato decreto 8 aprile 2008

Impianti di incenerimento

Ove le autorità competenti lo ritengano necessario potrebbero consentire agli impianti di incenerimento **di raggiungere la capacità termica massima valutata in sede di autorizzazione per garantire il prioritario avvio dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, nonché per consentire il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti da abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena e per garantire la possibilità di destinare a incenerimento i fanghi di depurazione identificati con il codice 190805 dell'elenco europeo dei rifiuti.**

Smaltimento in discarica

Ove le autorità competenti lo ritengano necessario possono prevedere la modifica temporanea dell'autorizzazione per consentire il conferimento degli scarti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, differenziati e indifferenziati, privi di possibili destinazioni alternative, a condizione che detti scarti non siano classificati come rifiuti pericolosi richiesta da parte del gestore dell'impianto di discarica.

Si ritiene che la procedura prefigurata dall'ordinanza possa essere quella della Segnalazione certificata di inizio attività - Scia ai sensi dell'articolo 19 della L.241/1990 quindi il gestore dell'impianto di discarica **dovrebbe presentare all'Autorità competente una segnalazione di inizio attività, accompagnata da una relazione di un tecnico abilitato che asseveri l'elenco dei codici EER dei rifiuti per i quali si chiede il conferimento in discarica e l'idoneità dei presidi ambientali esistenti a ricevere tali tipologie di rifiuti.**

Si ritiene infine possibile prevedere tramite le ordinanze ex art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006, ove ciò si renda necessario e limitatamente alla sola fase emergenziale, **il conferimento in discarica dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, assicurandone la sterilizzazione ovvero un trattamento derogatorio rispetto a quello ordinariamente previsto, che contempli:**

- a) inserimento dei sacchetti integri all'interno di appositi big-bags omologati e certificati, aventi adeguate caratteristiche di resistenza per garantire la sicurezza nel trasporto e nello stoccaggio degli stessi in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita del materiale;
- b) confinamento dei rifiuti de quibus in zone definite della discarica;
- c) copertura giornaliera con un adeguato strato di materiale protettivo, tale da evitare ogni forma di dispersione.

Ad oggi la **Regione Piemonte** non ha ancora emanato alcun provvedimento in merito all' indicazioni della Circolare Ministeriale di cui all'oggetto, sarà nostra cura informarvi sullo sviluppo normativo specifico.

Lo staff dell'ABC **Servizi** è a vostra completa disposizione per chiarimenti in merito e per esservi di supporto.